

XIX LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Disposizioni concernenti l'adeguamento degli Statuti delle Regioni a statuto speciale in attuazione dell'articolo 10 della legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3.

ONOREVOLI

La presente proposta di legge costituzionale segue lo schema e l'impostazione della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, con la quale sono stati riformati per l'ultima volta contestualmente i cinque Statuti speciali delle Regioni e delle Province autonome.

Da ormai oltre 20 anni è rimasto inattuato l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che prevede: *“Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.”*.

La presente proposta non mira ad un completo adeguamento, ma costituisce un primo passo in tale direzione, in attesa di una riforma generale del sistema delle autonomie e tenendo conto dell'attuazione del “regionalismo differenziato”, ai sensi dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione.

In particolare, l'articolo 1 reca modificazioni al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive modificazioni (Statuto della Regione siciliana)

...

L'articolo 2 reca modificazioni alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta).

La lettera a) modifica l'articolo 2 dello Statuto. In particolare, al n. 1), si espunge, tra i limiti alla competenza legislativa della Regione, quello dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, degli interessi nazionali e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, allineando detti limiti a quelli previsti, per le competenze legislative esclusive delle Regioni, dall'alinea dell'articolo 117, comma primo, della Costituzione. Ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 7) si modificano alcune competenze legislative esclusive della Regione. In particolare, si prevede di meglio esplicitare la competenza in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale, attraverso la previsione che la competenza relativa al personale addetto ai predetti uffici include anche la disciplina dei relativi rapporti di lavoro (n. 2). Al n. 3), viene prevista, accanto alla competenza in materia di agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna, anche una competenza in materia di aree protette, ambiente ed ecosistema. Un ampliamento è, inoltre, previsto per la competenza in materia di strade e lavori pubblici di interesse regionale, attraverso la previsione di una competenza esclusiva della Regione anche in ordine ai contratti pubblici, comprese le procedure di aggiudicazione e la fase della loro esecuzione, relativi a lavori, servizi e forniture, anche per i relativi rapporti civilistici (n. 4). La materia relativa all'urbanistica e ai piani regolatori per zone di particolare importanza turistica viene rimodulata, attraverso la sostituzione della lettera g) del primo comma dell'articolo 2 che, nella nuova formulazione, prevede la competenza legislativa della Regione in materia di “governo del territorio, edilizia, urbanistica e piani regolatori” (n. 5). Al numero 6) è aggiunta una competenza legislativa in materia di domini collettivi. Infine, viene prevista una competenza in materia di beni e attività culturali accanto a quella già esistente in materia di industria alberghiera, turismo, e tutela del paesaggio (n. 7).

La lettera b) sostituisce l'articolo 31 dello Statuto, che disciplina il controllo preventivo di legittimità delle leggi regionali, non più applicabile in forza del combinato disposto dell'articolo 10 della l. cost.

3/2001 e dell'articolo 127 Cost.. A partire dall'8 novembre 2001, infatti, i controlli preventivi di legittimità sulle leggi regionali sono stati aboliti e sostituiti da controlli successivi, con la disciplina già prevista dal richiamato articolo 127 Cost. e ora, con la presente proposta di modificazione, esplicitamente introdotta nell'articolo 31 dello Statuto.

La lettera c) modifica l'articolo 48bis dello Statuto, estendendo il procedimento previsto per l'emanazione delle norme di attuazione all'attribuzione alla Regione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie indicate al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione e dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace e n), vale a dire quelle materie che possono formare oggetto di devoluzione alle Regioni ordinarie nell'ambito della cosiddetta autonomia differenziata di cui all'articolo 116, comma terzo, Cost..

La lettera d) modifica l'articolo 50 dello Statuto, introducendo il principio dell'“intesa” per le modificazioni allo Statuto speciale di iniziativa parlamentare o governativa, per le quali, nell'attuale formulazione dell'articolo 50, è previsto un mero parere del Consiglio Valle. La procedura di revisione dello Statuto è peraltro definita in maniera più puntuale, prevedendo altresì la maggioranza assoluta anche per l'approvazione da parte del Consiglio regionale, in analogia alla procedura di revisione delle leggi costituzionali di cui all'articolo 138 Cost. (n. 1). Al quinto comma, si precisa che le modificazioni all'ordinamento finanziario della Regione sono adottate con le procedure di cui all'articolo 48bis dello Statuto, come peraltro previsto, successivamente all'inserimento di detto articolo con la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (n. 2)).

L'articolo 3 reca modificazioni alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, (Statuto speciale per la Sardegna).

Alla lettera a), al numero 1) si prevede l'adeguamento dell'apparato dei limiti alla legislazione regionale contenuti nell'originaria previsione dello Statuto rispetto alla previsione contenuta nell'articolo 117, comma 1, della Costituzione, così come novellato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, nel quale non compaiono i tre ordini di limiti, ossia le tre tipologie di vincoli conformativi dell'intera potestà legislativa regionale nelle sue tipologie, fissati nell'incipit dell'art. 3 dello Statuto attualmente vigente (“i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica”, “gli interessi nazionali” e “le norme fondamentali delle riforme economiche-sociali della Repubblica”).

I numeri da 2) a 7) della medesima lettera a) perseguono il fine di definitivamente chiarire l'ambito della competenza legislativa primaria della Regione, oggetto di non sempre omogenei pronunciamenti della Corte costituzionale; sono altresì introdotte nuove competenze legislative:

al numero 2), in particolare, si intende chiarire e rafforzare la competenza relativa al personale regionale, espressamente ricomprendendo il rapporto di lavoro e la relativa contrattazione collettiva regionale; è, inoltre, estesa la suddetta competenza anche agli enti sanitari ed ospedalieri, anche al fine di uniformare la posizione della Regione Sardegna con le altre autonomie speciali, in quanto, ai sensi dell'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), anche la regione Sardegna deve “provvedere al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato”;

al numero 3) si fa riferimento oltre che ai “lavori pubblici” anche alla “viabilità” e agli “acquedotti” di interesse regionale, fondamentali per l'esercizio dell'autonomia regionale, in particolar modo al fine di realizzare sia la pianificazione, sia il governo, la gestione e l'utilizzazione delle acque e delle infrastrutture viarie della Regione;

al numero 4) si è inteso fare un espresso riferimento alla tutela del paesaggio, definitivamente chiarendo l'ambito di operatività della potestà legislativa primaria contemplata nello Statuto, in considerazione del fatto che la Regione Sardegna, come peraltro riconosciuto anche dalla Consulta già a far data dall'emanazione delle norme di attuazione contenute nel d.p.r. 22 maggio 1975, n. 480, intitolato "Edilizia ed urbanistica", dispone, nell'esercizio delle proprie competenze statutarie in tema di edilizia ed urbanistica, anche del potere di intervenire in relazione ai profili di tutela paesistico-ambientale (cfr. Corte costituzionale n. 51 del 2006 e, più recentemente, n.24 del 28 gennaio 2022).

In ordine all'introduzione di nuove competenze legislative:

al numero 5) si prevede la competenza in materia di continuità territoriale aerea e marittima, uno dei cardini per lo sviluppo economico della Sardegna, anche in attuazione del principio di insularità previsto di cui all'art. 119 della Cost. (di recente introdotto dalla legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2). L'obiettivo è quello di poter garantire la possibilità a tutti i cittadini di spostarsi nel territorio nazionale o comunitario con pari opportunità, accedendo a servizi che garantiscano condizioni economiche e qualitative uniformi.

al numero 6) si prevede la competenza in materia di tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e dei beni culturali;

al numero 7) si prevede la competenza in materia di tutela e valorizzazione della lingua e cultura sarda. La disposizione intende rimediare al mancato riconoscimento in sede di approvazione dello Statuto della centralità della lingua e cultura sarda nella costruzione dell'identità autonomistica della Sardegna.

La lettera b), prevede delle modifiche in tema di competenze legislative concorrenti della Regione Sardegna, e, in particolare si dispone:

al numero 1) la soppressione della lettera f) del primo comma dell'art. 4 dello Statuto speciale, conseguente alla previsione del numero 5) della lettera a);

al numero 2) l'aggiornamento della previsione della lettera i) del primo comma dell'art. 4 dello Statuto speciale, facendo riferimento alla tutela della salute e igiene pubblica;

al numero 3) l'introduzione della competenza in materia di istruzione di ogni ordine e grado, ordinamento degli studi (con correlativa soppressione della competenza integrativa in materia di cui all'art. 5, primo comma, lettera a) dello Statuto speciale, con la previsione di cui alla successiva lettera c).

Alla lettera d) si prevede l'introduzione dell'art. 6-bis dello Statuto speciale, volto *in primis* a riconoscere la parificazione della lingua sarda a quella italiana. Al fine di rafforzare l'identità culturale, garantendo piena e diffusa conoscenza della storia e degli altri elementi fondanti la specialità dell'Isola sono, inoltre, dettate disposizioni specifiche sull'utilizzo della lingua sarda nelle attività istituzionali ed educative.

Alla lettera e) si modifica l'art. 14, primo comma dello Statuto speciale, prevedendo che tra i beni trasferiti alla Regione siano compresi quelli del demanio marittimo. In analogia con quanto sin dall'origine riconosciuto ad altre Regioni a Statuto Speciale, si è inteso ricondurre alla competenza della Regione la titolarità delle scelte in ordine alla gestione del più rilevante bene demaniale, caratterizzante l'Isola.

Alla lettera f) si prevede una modifica dell'art. 27 dello Statuto speciale, espungendo dalle competenze del Consiglio regionale quelle regolamentari, che sono espressamente ricondotte alla competenza della Giunta regionale nel successivo art. 37.

Alla lettera g) si prevede l'integrale sostituzionale dell'art. 33 dello Statuto speciale, che disciplinava la ormai superata modalità di controllo sulle leggi regionali, ora dettata dall'art. 127 della Costituzione, che trova applicazione immediata e diretta in tutto il territorio. Nel nuovo art. 33, si prevede, al primo comma, la procedura di promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali, e, al secondo comma, il potere del Presidente della Regione di rinviare le leggi approvate al Consiglio regionale in caso di manifesto contrasto con le disposizioni dello Statuto, di gravi e palesi vizi nel procedimento di formazione delle leggi o in caso di assenza della necessaria copertura finanziaria.

Alla lettera h) si prevede la riscrittura dell'art. 37 dello Statuto speciale, disciplinando la composizione e la formazione della Giunta regionale, i compiti del Presidente della Regione e l'attribuzione del potere regolamentare alla Giunta regionale. L'introduzione delle modifiche predette è pienamente coerente con l'attuale forma di governo regionale, caratterizzata dal ruolo del Presidente della Regione eletto a suffragio universale diretto. Infatti, da tale investitura deriva il pieno potere di assegnazione delle deleghe assessoriali, strumento che, nel garantire la necessaria flessibilità nella nomina e contestuale assegnazione delle attribuzioni, contribuisce a rafforzare il potere di direzione politica proprio del Presidente.

La lettera i), infine, disciplina la procedura di modifica dello Statuto speciale, attraverso la sostituzione integrale dell'art. 54 dello Statuto medesimo. Si propone di introdurre il principio dell'"intesa" espressa dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, prima della seconda votazione della legge costituzionale da parte del Parlamento. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, decorso il termine di 3 mesi (motivatamente prorogabile di ulteriori 45 giorni), decadono le proposte di revisione dello Statuto speciale. La procedura introdotta supera il precedente modello basato su un mero parere e riconosce al Consiglio regionale un ruolo più pregnante, con piena attuazione del modello consensuale di definizione e approvazione delle modifiche statutarie.

Rimane ferma la non sottoponibilità a referendum nazionale delle modificazioni dello Statuto speciale approvate.

Ulteriormente si prevede che le disposizioni del titolo III dello Statuto speciale possono essere modificate con legge ordinaria su proposta della Commissione paritetica di cui all'art. 56 dello Statuto, sentito il Consiglio regionale.

Con l'articolo 4 della presente proposta di legge sono apportate modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol).

In particolare, il numero 1) della lettera a) del comma 1, interviene sull'articolo 4 dello Statuto speciale e riguarda i limiti alle competenze legislative della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle due Province autonome, che prendono a riferimento quanto previsto all'articolo 117, comma 1, della Costituzione, come novellato con la legge costituzionale n. 3 del 2001, il quale dispone: *"La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali."*

Il numero 2 della lettera a) del comma 1, riguarda il ripristino delle competenze legislative della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di rapporto di lavoro del personale regionale.

La lettera b) del comma 1 ha per oggetto l'articolo 8 dello Statuto speciale ed è volta al ripristino delle competenze legislative provinciali rispetto al quadro di riferimento delle competenze statali espresso nel nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione, in materia di rapporto di lavoro del personale provinciale, governo del territorio, attività edilizia e contratti pubblici, erose dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (numeri 1), 2), 3)), nonché ad introdurre una migliore declinazione della competenza in materia di assunzione diretta dei servizi pubblici locali (numero 4).

La modifica che si propone al numero 5) aggiunge all'articolo 8 il numero 29-bis), al fine di includere, tra le materie per le quali le Province autonome hanno la potestà di emanare norme legislative di rango primario, anche le materie che riguardano l'ambiente e l'ecosistema, compresa la gestione della fauna selvatica, e il numero 29-ter) per riqualificare la competenza in materia di commercio, ivi comprese l'urbanistica commerciale e la disciplina degli orari delle attività commerciali, con contestuale soppressione del riferimento a quest'ultima dalle materie di competenza secondaria elencate all'articolo 9.

Alla lettera c) del comma 1 si adegua l'articolo 9 dello Statuto speciale, sopprimendo il riferimento alla competenza sul commercio, fatta confluire nelle materie di competenza primaria e sopprimendo il riferimento alle grandi derivazioni idroelettriche, la cui compiuta disciplina è ora contenuta all'articolo 13 dello Statuto medesimo.

Alla lettera d) si modifica l'articolo 55 dello Statuto, al fine di adeguarlo alla riforma del 2001, in particolare a quanto previsto all'articolo 127 della Costituzione, che ha modificato la disciplina dell'impugnazione delle leggi regionali e provinciali, abrogando il c.d. rinvio governativo.

L'attuale articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dispone: “I disegni di legge approvati dal Consiglio regionale o da quello provinciale sono comunicati al commissario del Governo in Trento, se trattasi della regione o della provincia di Trento, e al commissario del Governo di Bolzano, se trattasi della provincia di Bolzano. I disegni di legge sono promulgati trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvi rispettivamente al Consiglio regionale od a quello provinciale col rilievo che eccedono le rispettive competenze o contrastano con gli interessi nazionali o con quelli di una delle due province nella regione.

Ove il Consiglio regionale o quello provinciale li approvi nuovamente a maggioranza assoluta dei suoi componenti sono promulgati, se, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Governo non promuove la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio la Corte decide di chi sia la competenza.

Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale o da quello provinciale a maggioranza assoluta dei componenti rispettivi, la promulgazione e l'entrata in vigore, se il Governo consente, non sono subordinate ai termini indicati.

Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate rispettivamente dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia e sono viste dal commissario del Governo competente.”.

Per effetto dell'applicazione della c.d. clausola di maggior favore (articolo 10 della legge 18 ottobre 2001, n. 3), infatti, il meccanismo di impugnazione delle leggi regionali e provinciali è attualmente disciplinato dall'articolo 127 della Costituzione.

L'articolo 127 della Costituzione recita: “Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.”.

Resta ferma quindi la disciplina statutaria che regola la promulgazione delle leggi regionali e provinciali.

Alla lettera e) si modifica l'articolo 98 dello Statuto speciale, prevedendo che spetti alla Giunta provinciale e non al Consiglio deliberare l'impugnazione delle leggi statali.

La proposta si pone in analogia a quanto disciplinato dal sopracitato articolo 127 della Costituzione e dall'articolo 97 dello Statuto, che prevede per l'impugnazione delle leggi regionali e provinciali da parte dello Stato l'iniziativa dell'Esecutivo, nonché dall'articolo 32, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, "Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale", il quale, per l'impugnativa delle norme statali da parte delle Regioni precisa che "la questione di legittimità costituzionale, previa deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, è promossa dal Presidente della Giunta".

La proposta di modifica si rende necessaria al fine di limitare i possibili casi di inammissibilità del ricorso per questione di legittimità costituzionale nel caso in cui la deliberazione da parte del Consiglio regionale o provinciale, in ratifica, intervenga oltre il termine previsto per la costituzione della parte ricorrente, che la già citata legge n. 87 del 1953 (artt. 31, comma 4, 32, comma 3, e 33, comma 3) fissa in dieci giorni dalla notificazione del ricorso introduttivo promosso dal Presidente della Regione o della Provincia in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 54, primo comma, numero 7) dello Statuto speciale.

La lettera f) disciplina la procedura di modifica dello Statuto speciale.

L'articolo 103 del d.P.R. n. 670 del 1972 recita: *"Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali."*

L'iniziativa per le modificazioni del presente Statuto appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale.

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali, che esprimono il loro parere entro due mesi.

Le modifiche allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale."

Si propone ora di introdurre il principio dell'"intesa", ricalcando quanto previsto dall'articolo 38 del progetto di revisione approvato dal Parlamento nel 2005 ma non entrato in vigore in seguito all'esito negativo del referendum confermativo del 25 e 26 giugno 2006. La procedura di revisione dello Statuto viene definita in maniera più puntuale, prevedendo altresì la maggioranza assoluta anche per l'approvazione da parte del Consiglio regionale e provinciale, in analogia alla procedura di revisione delle leggi costituzionali.

La lettera g) disciplina l'attribuzione di nuove competenze alla Regione o alle Province autonome attraverso l'estensione dell'ambito di operatività dell'accordo previsto al comma 1 dell'articolo 104 dello Statuto speciale, che viene a riguardare anche le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

L'articolo 104 dello Statuto recita: *"Fermo quanto disposto dall'articolo 103 le norme del titolo VI e quelle dell'art. 13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province."*

Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 49, relative al cambiamento del Presidente del Consiglio regionale e di quello del Consiglio provinciale di Bolzano, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, rispettivamente, della regione o della provincia di Bolzano.”.

Con la lettera h) si integra l'articolo 107 dello Statuto; con la modifica proposta al numero 1), viene chiarita la natura della pronuncia della commissione paritetica sui testi delle norme di attuazione ad essa sottoposti, che viene testualmente qualificata come parere preventivo vincolante, e con la modifica proposta al numero 2) si amplia la portata del contenuto delle norme di attuazione, fonti cui si attribuisce, in armonia con la modifica apportata all'alinea dell'articolo 4, una funzione di raccordo tra la competenza legislativa statale e quella regionale e delle province.

All'articolo 5 si recano modificazioni alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

Il comma 1, lettera a), numero 1), modifica i limiti statutari della competenza legislativa regionale disciplinati all'alinea del primo comma dell'articolo 4 dello Statuto speciale, allineandoli a quelli previsti dall'articolo 117, primo comma, della Costituzione e prevedendo l'esercizio della potestà legislativa regionale in armonia con la Costituzione nonché nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.

I numeri da 2) a 6) della lettera a) del comma 1 intervengono sulle materie oggetto di competenza legislativa primaria della Regione di cui all'articolo 4 dello Statuto speciale.

In particolare, ai numeri 1) e 1 bis) del primo comma dell'articolo 4 dello Statuto speciale si precisa che la competenza in materia di personale della Regione e degli enti locali comprende anche il rapporto di lavoro e la relativa contrattazione collettiva regionale. La materia dei lavori pubblici di cui al numero 9) del primo comma dell'articolo 4 dello Statuto speciale è ampliata, prevedendo la competenza legislativa primaria della Regione anche in ordine ai contratti pubblici, comprese le procedure di aggiudicazione e la fase della loro esecuzione, relativi a lavori, servizi e forniture. Si rimodula la materia urbanistica di cui al numero 12) del primo comma dell'articolo 4 dello Statuto speciale, prevedendo espressamente anche il governo del territorio, l'edilizia e i piani regolatori.

Ai numeri 14 bis), 14 ter), 14 quater) e 14 quinquies) del primo comma dell'articolo 4 dello Statuto speciale vengono aggiunte nuove competenze legislative primarie della Regione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, compresa la gestione della fauna selvatica e tutela dei beni culturali, in materia di organizzazione della giustizia di pace, in materia di istruzione e in materia di istruzione e formazione professionale e formazione professionale per gli adulti. Alla riconduzione di quest'ultima materia alla competenza legislativa primaria della regione consegue la previsione contenuta al comma 1, lettera b), recante l'abrogazione del numero 15) del primo comma dell'articolo 5 dello Statuto speciale che la annovera fra le materie oggetto di competenza legislativa concorrente.

Con il comma 1, lettere c) e d), si interviene sugli articoli 29 e 30 dello Statuto speciale, che disciplinano il controllo preventivo sulle leggi regionali e, in particolare, la comunicazione delle leggi regionali approvate dal Consiglio regionale al Commissario del Governo prima della promulgazione e che non sono più applicabili, in seguito alla riforma del titolo V della parte II della Costituzione. Si prevede, pertanto, la riformulazione dell'articolo 29 in conformità alle previsioni dell'articolo 127 della Costituzione, che prevede, in particolare, l'impugnazione dinanzi alla Corte costituzionale delle leggi regionali da parte del Governo entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione e, coerentemente, l'abrogazione dell'articolo 30.

Al comma 1, lettera e), si modifica la procedura di revisione dello Statuto speciale, disciplinata dall'articolo 63, introducendo l'intesa del Consiglio regionale, adottata a maggioranza assoluta dei componenti entro i termini previsti, a pena di decadenza della proposta di revisione adottata secondo la procedura prevista per le leggi costituzionali dall'articolo 138, primo comma, della Costituzione.

Con il comma 1, lettera f), si introduce all'articolo 63 la possibilità di attribuire alla Regione le materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con legge ordinaria dello Stato, approvata a maggioranza assoluta dei componenti delle Camere, su concorde richiesta del Governo e della Regione.

Con la norma di chiusura di cui all'articolo 6 si chiarisce che, nella vigenza dell'articolo 10 della legge costituzionale 8 ottobre 2001, n. 3, il presente disegno di legge non può costituire un adeguamento definitivo degli statuti speciali alla riforma del 2001, ma un passo importante nella giusta direzione di tutela delle competenze spettanti alle autonomie speciali, mantenendo fermo l'ampliamento di attribuzioni conseguito in applicazione della cosiddetta clausola di maggior favore recata dal predetto articolo 10.